

(N. 107)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Finanze

(VANONI)

NELLA SEDUTA DEL 6 OTTOBRE 1948

Conversione in legge del decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1199, adottato ai sensi dell'articolo 77, comma 2°, della Costituzione, e concernente modificazioni all'imposta erariale sul consumo dell'energia elettrica.

ONOREVOLI SENATORI. — Le aliquote dell'imposta erariale sul consumo dell'energia elettrica sono tuttora quelle stabilite con il decreto legislativo 11 aprile 1947, n. 226, e cioè lire 1,20 per kilowatt-ora di energia impiegata per uso di illuminazione e per la carica di accumulatori portatili, corrispondente a tre volte quella vigente anteguerra, e lire 0,05 per kilowatt-ora di energia impiegata in usi di forza motrice, corrispondente all'incirca a 3,3 volte l'aliquota dell'anteguerra.

Nel frattempo sono stati variati fortemente i prezzi di vendita dell'energia elettrica da parte delle società produttrici e precisamente: con decorrenza dal 1° luglio 1947, da 7 volte a 14 volte, per le imprese elettriche dell'Alta Italia, e da 8 volte a 16 volte, per le imprese elettriche dell'Italia peninsulare ed insulare e, con decorrenza dal 16 agosto 1948, fino a 24 volte i prezzi di vendita bloccati nel 1942, per tutte le aziende.

L'incidenza dell'imposta erariale di consumo sul prezzo medio di vendita dell'energia elettrica ad uso di illuminazione, dal 29,5 per cento, quanto era prima della guerra, è discesa ora a circa il 3,75 per cento e quella dell'imposta di consumo sull'energia per uso di forza motrice, sul relativo prezzo medio di vendita, dal 7,70 per cento di prima della guerra è discesa a circa l'1,3 per cento. Nel contempo le aliquote dell'imposta comunale sugli stessi consumi sono rimaste bloccate nelle misure vigenti anteriormente al 22 maggio 1945 come disposto dall'articolo 3, comma 2° del decreto legge luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 223.

In considerazione di ciò, e tenuto conto delle necessità del bilancio dello Stato per fronteggiare l'aumento delle pensioni apportato dal provvedimento presentato al Parlamento per l'approvazione, si è ritenuto di emanare l'unito decreto-legge col quale l'aliquota della imposta erariale sull'energia elettrica impie-

gata in usi di illuminazione è stata aumentata esattamente a 10 volte le aliquote dell'anteguerra, mentre l'imposta sull'energia elettrica consumata in usi di forza motrice, e negli altri usi assimilati a forza motrice specificati nel decreto, applicata finora con aliquote irrilevanti, è stata elevata, sempre rispetto all'anteguerra, in media di circa 20 volte, con l'adozione di una aliquota decrescente, variabile a scaglioni.

L'adozione di scaglioni ad aliquota decrescente è giustificata dal fatto che i più grandi consumi di energia elettrica per usi industriali sono in genere consumi poveri i quali mal sopporterebbero l'aliquota unica proporzionale, come è dimostrato dalla circostanza che le stesse società fornitrici dell'energia elettrica sono costrette ad applicare tariffe decrescenti.

Si è ritenuto infine opportuno di ridurre alla metà l'imposta in esame per i consumi che avvengono nel Mezzogiorno e nelle Isole in armonia alle disposizioni del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598, per l'industrializzazione dell'Italia meridionale ed insulare.

Con l'applicazione delle nuove aliquote può prevedersi che il gettito dell'imposta erariale sul consumo dell'energia elettrica aumenterà all'incirca di 8 miliardi.

Il provvedimento è stato emanato con la forma di decreto-legge stante la sua natura di catenaccio fiscale.

Di esso ora si chiede la conversione in legge a termini dell'articolo 77, comma 2°, della Costituzione.

---

## DISEGNO DI LEGGE

---

### *Articolo unico.*

È convertito in legge il decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1199, contenente modificazioni all'imposta erariale sul consumo dell'energia elettrica.

## ALLEGATO.

Decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1199, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 6 ottobre 1948.

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, comma 2°, della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di provvedere ad alcune modificazioni all'imposta sul consumo dell'energia elettrica;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;  
Decreta:

## Art. 1.

Le aliquote dell'imposta sul consumo dell'energia elettrica di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 11 aprile 1947, n. 226, sono modificate come appresso:

a) per ogni kilowatt-ora di energia elettrica impiegata per uso di illuminazione lire 4,00;

b) per ogni kilowatt-ora di energia elettrica per la carica di accumulatori portatili lire 2,50.

Sotto l'osservanza delle norme regolamentari è ammessa la carica di accumulatori destinati ad uso di forza motrice con energia elettrica assoggettata alle aliquote minori di cui alla seguente lettera c):

c) per ogni kilowatt-ora di energia impiegata in usi di forza motrice:

lire 0,50 fino a 6.000 kilowatt-ora di consumo nel mese;

lire 0,40 per l'ulteriore consumo mensile da 6.001 a 200.000 kilowatt-ora;

lire 0,30 per l'ulteriore consumo mensile oltre i 200.000 kilowatt-ora.

Sotto l'osservanza delle norme regolamentari è assoggettata all'aliquota di lire 0,50 per kilowatt-ora l'energia elettrica impiegata:

a) in applicazioni elettriche, diverse dalla illuminazione, nei negozi ed esercizi pubblici, nelle abitazioni e nei locali comunque abitati, anche se non produce lavoro esterno (forza motrice);

b) negli apparecchi elettromedicali, negli apparecchi di riproduzione di disegni e clichés;

c) per l'illuminazione dei palcoscenici nelle rappresentazioni teatrali di qualsiasi genere e nelle riprese, sviluppo e riproduzione di films cinematografici nelle apposite industrie;

d) per il riscaldamento dei locali di opifici industriali quando il riscaldamento stesso non interessi il processo produttivo.

## Art. 2.

La misura massima del canone annuo previsto dall'articolo 2, allegato H, al decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, numero 223, per l'energia elettrica fornita a cottimo ad uso di illuminazione, è stabilita in lire 8.000 per kilowatt-anno allorché la potenza installata non superi i 5 kilowatt.

Qualora la potenza installata non superi un ottavo di kilowatt e l'energia elettrica sia destinata alla illuminazione di case di abitazione e di ambienti adibiti ad uso agricolo, la misura massima del canone annuo è stabilita in lire 4.000 per kilowatt-anno.

## Art. 3.

Per le località indicate all'articolo 1 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598, recante disposizioni per l'industrializzazione dell'Italia meridionale e insulare, le aliquote di imposta per l'energia elettrica, di cui al precedente articolo 1 e le misure massime dei canoni annui, di cui all'articolo 2 sono, per la durata di dieci anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ridotte alla metà.

## Art. 4.

Le nuove aliquote di imposta saranno applicate, limitatamente alle officine commerciali, a partire dalle letture dei contatori dell'energia elettrica consumata dagli utenti effettuate dal 20 ottobre 1948, per le officine ammesse a presentare dichiarazione mensile ed, a partire dalle letture dei contatori effettuate dal 1° novembre 1948, per quelle ammesse a presentare dichiarazione bimestrale.

## Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nello stesso giorno della sua pubblicazione sarà presentato per la conversione in legge alle Camere.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale

delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma il 6 ottobre 1948.

EINAUDI

DE GASPERI - VANONI.